



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

Prot. n. 4907 del 10-06-2025

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 26 DEL 10-06-2025

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA E TOTALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' TRISUNGO DAL CIVICO N. 75 E (FG 32 P.LLA 591) AL CIVICO N. 156 (FG 31 P.LLA 203) PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DAL GIORNO 16-06-2025 AL GIORNO 08/08/2025.

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 10 del 31-12-2024, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

PRESO ATTO della richiesta (prot. n. 4866 del 09/06/2025) avanzata dal legale rappresentante dell'impresa edile GASPARI GABRIELE SRL, sig. Gaspari Francesco, con sede in Ascoli Piceno (AP) via del Lago, 11 - P.IVA 01124960442 contenente la richiesta di chiusura temporanea e totale della strada comunale in località Trisungo dal civico 75 E al civico 156, per opere di urbanizzazione dal giorno 16-06-2025 al giorno 08-08-2025;

VISTI:

- il Decreto USR MARCHE del Dirigente del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 13 del 22-01-2025 relativo all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico GASPARI GABRIELE SRL, con sede in Ascoli Piceno (AP) via del Lago, 11 - P.IVA 01124960442, delle opere di urbanizzazione nella frazione Trisungo;
- il contratto di Appalto stipulato dall'USR MARCHE con l'operatore economico GASPARI GABRIELE SRL – REG._INT. N. 160 stipulato in data 25-02-2025;
- il verbale di consegna dei lavori in questione alla Ditta GASPARI GABRIELE SRL – ID: 4879292 del 07-05-2025;

RISCONTRATA la necessità di soddisfare la richiesta esigenza disciplinando opportunamente la circolazione stradale per consentire l'esecuzione in sicurezza dei sopracitati lavori nonché la tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- parte dell'intervento in questione interessa un tratto di strada comunale denominato "via per Faete" ricadente all'interno del centro abitato della località Trisungo ove insistono edifici agibili e si rende pertanto necessario garantire i diritti dei terzi mediante l'accesso pedonale e veicolare agli stessi;
- parte dell'intervento in questione ricade all'interno della zona rossa della località Trisungo come previsto da ordinanza sindacale n. 147 del 14-08-2019 – prot. n. 9230-2019 e che pertanto il

transito nella predetta strada è consentita ai soli mezzi operanti nei cantieri limitrofi;

RISCONTRATO che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

VISTA la viabilità alternativa costituita dalla strada provinciale n. 20 "Colle";

VISTI:

- gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;
- gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. del 10-07-2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";
- gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

DAL GIORNO 16/06/2025 AL GIORNO 08-08-2025:

- **la chiusura temporanea e totale al transito veicolare e pedonale del tratto di strada comunale in località Trisungo dal civico 75 E (FG 32 P.LLA 591) al civico 156 (FG 31 P.LLA 203)**
ECCEPETO:
 - ✓ **residenti, proprietari e veicoli diretti e provenienti dagli edifici distinti catastalmente al foglio 32 p.lle 591 – 701 – 592 – 318.**
Nel tratto interessato dalla chiusura temporanea è fatto obbligo alla ditta **GASPARI GABRIELE SRL** di garantire in qualsiasi momento la circolazione veicolare ed il transito dei pedoni in totale sicurezza.
 - ✓ **ditte autorizzate allo svolgimento di lavori post sisma su edifici ubicati all'interno dell'area interdetta.**
Nel tratto interessato dalla chiusura temporanea è fatto obbligo alla ditta **GASPARI GABRIELE SRL** di garantire l'accesso in sicurezza alle ditte autorizzate allo svolgimento di lavori post sisma su edifici ubicati all'interno dell'area interdetta previo accordo tra le medesime imprese nonché informativa preventiva e precisa da parte della ditta **GASPARI GABRIELE SRL** circa l'arco temporale nonché la localizzazione del punto di intervento.
 - ✓ **mezzi di soccorso e forze di polizia.**
- **la rimozione del senso vietato (da località Faete con direzione Trisungo) in località Trisungo su strada comunale Trisungo/Faete;**
- **l'istituzione del limite di velocità pari a 10 km/h (fig. II 50 art. 116) su strada comunale Trisungo/Faete e via Centesimo fino al punto interdetto dal presente provvedimento (causa conformazione sede stradale);**
- **il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli in corrispondenza ed in prossimità del tratto interdetto;**
- **la revoca nonché rimozione/occlusione, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto o segnale incompatibile con il presente provvedimento.**

Per gli utenti residenti in zona limitrofa e pertanto interessati al transito nel suddetto tratto di strada interdetta è prevista la normale circolazione sulla strada che costeggia la Fraz. di Trisungo, ovvero la SP n. 20 "Colle", ai suddetti residenti ed autorizzati è pertanto consentito di raggiungere le proprie abitazioni percorrendo la strada in oggetto mediante ingresso dalla strada SP n. 20 "Colle" dal km 00+700 fino al punto interdetto dalla segnaletica in entrambi i sensi di marcia (con conseguente rimozione del senso vietato durante il periodo di

Ordinanza P.L. n.26 del 10-06-2025 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

validità della presente ordinanza).

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, impresa edile GASPARI GABRIELE SRL, responsabile anche del mantenimento in perfetta efficienza della stessa per l'intera durata del cantiere, con affissione (almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori) della suddetta Ordinanza in spazi adeguati e ben visibili.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini della regolamentazione della viabilità e non costituisce in alcun modo titolo autorizzativo ai lavori predetti per i quali si necessita di apposito titolo rilasciato dagli uffici competenti.

PRESCRIZIONI:

È fatto obbligo alla ditta "GASPARI GABRIELE SRL" di:

- delimitare e segnalare opportunamente l'area di cantiere al fine di evitare pericoli per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, secondo quanto previsto dagli artt. 30 e segg. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e alla normativa relativa alla sicurezza dei cantieri stradali (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- provvedere a propria cura e spese al posizionamento della prescritta segnaletica stradale (orizzontale, verticale e luminosa) temporanea di preavviso, divieto, obbligo, ingombro e senso unico alternato e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori rendendosi reperibile in qualsiasi momento al numero 334-1224283 Arch. Luca Celani;
- rimuovere, oscurare o adeguare la segnaletica stradale permanente presente nell'area interessata, in contrasto o non compatibile con quanto stabilito dal presente provvedimento;
- delimitare le aree d'intervento con rete in p.v.c. o in alternativa con elementi grigliati metallici schermati da teli colorati;
- delimitare l'area di cantiere e segnalare con adeguata segnaletica temporanea stradale delle limitazioni viabilistiche imposte, sia nelle ore diurne che notturne a norma del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- su tutto il perimetro, interessato alla circolazione, andranno collocati punti luce rossa fissi e gemme rifrangenti opportunamente intervallate;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;
- convogliare opportunamente i gas di scarico degli automezzi/macchinari utilizzati a qualsiasi scopo e diretti verso il lato volgente la circolazione, in particolare verso le abitazioni, con appositi mezzi e, comunque, in modo tale da non arrecare disturbo alcuno alla salubrità pubblica;
- assicurare l'accesso alle proprietà laterali, ai passi carrabili ubicate nel punto d'intervento;
- rispettare, durante l'esecuzione dei lavori, la normativa sull'inquinamento acustico;
- rimuovere, al termine dei lavori e comunque entro la data di scadenza della presente ordinanza, tutta la segnaletica stradale temporanea, ripristinando fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente precedentemente rimossa, oscurata o adattata;
- adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, effettuando un costante e frequente controllo dell'area di cantiere, anche durante i periodi di non attività, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e funzionamento, di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e sicurezza della recinzione del cantiere;
- garantire in qualsiasi momento l'entrata e l'uscita, in sicurezza, ai veicoli diretti e provenienti dagli edifici distinti catastalmente al foglio 32 p.lle 591 – 701 – 592 – 318 nonché il passaggio di mezzi di soccorso e polizia in tutto il tratto di strada interdetto alla circolazione.

Tali limitazioni al transito verranno praticate per il tempo necessario alle lavorazioni che implicano l'occupazione della sede stradale. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice.

DEMANDA

Ordinanza P.L. n.26 del 10-06-2025 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

AVVISA

La presente ordinanza si intenderà valida ed operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l'emissione nonché esclusivamente in caso di rispetto delle prescrizioni impartite.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico del richiedente sig. Gaspari Francesco in qualità di legale rappresentante della ditta "GASPARI GABRIELE SRL".

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il personale del Settore di Polizia Locale potrà disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, facendo apporre, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

Qualora la ditta esecutrice dei lavori non ottemperi integralmente a quanto contenuto nel presente provvedimento ovvero non rispetti scrupolosamente le disposizioni impartite incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, compresa pure la revoca del presente provvedimento.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta richiedente/esecutrice i lavori, restando il Comune di Arquata del Tronto ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Responsabile del procedimento (art. 8 Legge 241/1190 e s.m.i.): Dott.ssa Angela Ferretti – Responsabile del Settore Polizia Locale.

Autorità emanante: Dott.ssa Angela Ferretti – Responsabile del Settore Polizia Locale.

La presente ordinanza:

- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto nonché nei canali di comunicazione comunale;
- notificata al Sig. Celani Luca della Ditta "GASPARI GABRIELE SRL", come indicato dalla ditta richiedente nel modulo di richiesta, per l'installazione della dovuta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto ed il rispetto di quanto prescritto.

MANDA

la presente ordinanza a:

- ditta "GASPARI GABRIELE SRL";
- Prefettura di Ascoli Piceno;
- Questura di Ascoli Piceno;
- Comando Carabinieri di Arquata del Tronto e Ascoli Piceno;
- Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme;
- Comando Polizia Stradale di Ascoli Piceno;
- Comando Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
S. COMMISSARIO
Dott.ssa Angela Ferretti

